

**Al Senato della Repubblica**

**Proposte di emendamenti di Altroconsumo al  
DDL n.844 Disposizioni in materia di azione di classe  
(approvato dalla Camera dei Deputati in data 03.10.2018)**

*Premessa*

Altroconsumo apprezza l'obiettivo perseguito dal legislatore di intervenire sulle vigenti disposizioni in materia di azione di classe attualmente contenute nell'art.140 bis del Codice del consumo, al fine di allargarne l'ambito di applicazione e renderle più efficaci e accessibili da parte dei soggetti tutelati.

In particolare, sono condivisibili gli obiettivi più qualificanti della riforma finalizzati a:

- inserire l'azione di classe all'interno del Codice di procedura civile, consentendo in tal modo l'utilizzo dello strumento processuale anche ad associazioni e organizzazioni costituite per la tutela di interessi e diritti individuali ulteriori rispetto a quelli dei

consumatori, che siano stati lesi da comportamenti illeciti che abbiano causato danni a una pluralità di soggetti (c.d. *mass torts*);

- a consentire l'adesione dei soggetti danneggiati anche in una fase successiva alla sentenza che abbia accertato l'illecito e il diritto al risarcimento e/o alle restituzioni (*an debeat*), in quanto meccanismo diretto a rendere maggiormente efficace l'azione, a garantire una più effettiva e ampia tutela dei danneggiati e quindi a potenziare l'azione di classe quale strumento di deterrenza rispetto alla commissione di illeciti di massa, di prevenzione del contenzioso individuale seriale e di regolazione del mercato.

Riguardo la **legittimazione ad agire** per l'azione di classe (art. 840 bis) riteniamo ragionevole e corretto che, nel nuovo quadro normativo, le associazioni di consumatori e utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco ex art. 137 del Codice del consumo siano automaticamente iscritte nell'apposito elenco pubblico istituito presso il ministero della Giustizia.

Anche alla luce dell'esperienza maturata da Altroconsumo dal 2010 in poi in materia di azione di classe ex art.140 bis <sup>1</sup>, desideriamo evidenziare alcune rilevanti criticità contenute nel DDL

---

<sup>1</sup> Altroconsumo ha promosso 14 azioni di classe in svariati settori del mercato, tra i quali il settore bancario

approvato alla Camera, che chiediamo siano corrette dal Senato. In mancanza, gli obiettivi sopra richiamati rischiano di essere vanificati e, sotto taluni profili, persino di peggiorare la disciplina attualmente prevista.

Ci riferiamo in particolare ai seguenti aspetti:

- a) la natura puramente dichiarativa della sentenza è inappropriata e peggiorativa – il rinvio obbligatorio della condanna a favore degli aderenti a una fase successiva alla sentenza è eccessivamente e inutilmente complessa, lunga e costosa

Il DDL elimina la possibilità, attualmente prevista, che la sentenza, ove accolga la domanda, disponga anche la condanna al pagamento agli aderenti delle somme dovute. L'attuale art. 140 bis prevede, opportunamente, che tale liquidazione avvenga secondo equità ex art.1226 c.c., che il giudice liquidi ove possibile le somme definitive dovute agli aderenti o, in ogni caso, stabilisca i criteri omogenei per la quantificazione del dovuto.

Tale impostazione (che ha trovato efficace applicazione ad esempio nel caso AC – Trenord, la cui

---

(AC – Bancaintesa), dei trasporti (AC – Trenord, AC – Atac), dei consumi e delle emissioni delle auto (AC – VW, AC – FCA, AC – VW dieselgate), etc.

sentenza ha disposto l'immediato pagamento del *quantum* stabilito a favore degli aderenti) merita di essere conservata.

Al contempo, vanno semplificati i passaggi della fase post-sentenza e delle relative adesioni, per le quali il DDL prevede meccanismi eccessivamente complessi (sostanzialmente mutuati dal processo fallimentare), destinati a divenire ostacoli insuperabili per l'adesione degli interessati, oltre che richiedere tempi lunghi e incerti di definizione. Ci riferiamo, in particolare,

- alla nomina di un rappresentante comune degli aderenti solo tra soggetti aventi i requisiti del "curatore fallimentare"
- all'imposizione agli aderenti di versamento di "fondi spese" per la validità dell'adesione
- alla necessità di indicazione da parte degli aderenti di un indirizzo di "posta elettronica certificata"
- alla redazione di un "progetto dei diritti individuali degli aderenti" con domande individuali per ciascuno di essi
- alla nomina da parte del tribunale di "esperti tecnici" per la valutazione dei fatti (??) dedotti dagli aderenti
- alla possibilità di aderenti e resistente di formulare osservazioni sul "progetto dei diritti

individuali” con successiva eventuale modifica di quest’ultimo, etc.

Il DDL elimina inoltre la possibilità – attualmente prevista dall’art. 140 bis – di deposito dell’adesione anche a mezzo fax e anche tramite il ricorrente, e sostituisce il deposito in cancelleria con l’inserimento della domanda in una “area del portale” del ministero della Giustizia, introducendo un meccanismo del tutto inedito e inutilmente burocratico.

Al fine di migliorare la disciplina attuale dell’art. 140 bis è opportuno, invece, prevedere che il deposito possa avvenire anche tramite posta elettronica certificata del ricorrente.

Al fine di eliminare dal DDL tali aspetti peggiorativi rispetto alla disciplina vigente, proponiamo i seguenti emendamenti.

***Emendamenti all’art.840-sexies:***

- al primo comma, lett.b) è aggiunto: *“e liquida, ai sensi dell’art.1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione e che aderiranno ai sensi dell’art.840-septies, o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme”;*
- al primo comma, sostituire la lett.g) con la seguente: *“g) nomina il rappresentante*

*comune degli aderenti; salvo giustificato motivo, tale incarico viene conferito al ricorrente”;*

- al primo comma, abrogare la lett. h);
- abrogare l’ultimo comma.

***Emendamenti all’art.840-septies:***

- abrogare il primo comma e sostituire con: *“L’adesione all’azione di classe è depositata in cancelleria, senza ministero di difensore, anche tramite il ricorrente, a mezzo fax o posta elettronica certificata”;*
- al secondo comma, lett.c) è aggiunto: *“o del ricorrente”;*
- al secondo comma, abrogare la lett.l).

***Emendamenti all’art.840-octies:***

- abrogare il secondo, terzo e quarto comma;
- sostituire il quinto comma con il seguente: *“Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte le domande di adesione, condanna il resistente al pagamento a ciascuno degli aderenti delle somme definitive liquidate in sentenza.*

*Qualora la sentenza abbia stabilito il criterio omogeneo di calcolo di dette somme, il giudice delegato assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire a un accordo tra rappresentante comune e resistente sulla liquidazione delle somme dovute. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dal rappresentante comune, dal resistente e dal giudice delegato, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice delegato, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti”.*

**b) Termini meno restrittivi per la proponibilità di una pluralità di azioni di classe e successiva riunione**

Il DDL disciplina il caso di pluralità di azioni di classe in senso eccessivamente restrittivo rispetto all'art. 140 bis, prevedendo l'improponibilità delle azioni introdotte decorsi 60 giorni dal deposito del primo ricorso. Tale disciplina induce la presentazione affrettata e immediata di azioni di classe, con un perverso effetto di “prenotazione” dell'azione da parte di chi “arriva prima” di altri, costringendo altri potenziali ricorrenti a un deposito della loro azione in tempi brevissimi. Appare opportuno e più equilibrato che altre azioni di classe possano essere introdotte quantomeno sino al momento in cui la prima viene dichiarata ammissibile, in modo da consentirne la successiva

riunione in sede di ammissibilità e la conseguente raccolta delle adesioni da parte dei ricorrenti, nell'interesse degli aderenti stessi.

A tal fine, proponiamo il seguente emendamento.

***Emendamento all'art.840-quater:***

- Il primo comma dell'art.840-quater è abrogato e sostituito dal seguente: *“Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso resistente dopo l'emissione dell'ordinanza di cui all'art.840-quinquies primo comma. Quelle proposte entro detta data sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso Tribunale. Altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice”.*
  
- c) Ampliamento dell'obbligo di “disclosure” a carico del resistente, anche al fine di consentire l'individuazione degli aderenti

Il DDL prevede la possibilità che il giudice ordini al resistente la produzione di “prove” in suo possesso utili alla decisione.

Va segnalato che una delle difficoltà più rilevanti riscontrate in sede di applicazione dell’art.140 bis ha riguardato l’individuazione dei potenziali aderenti (correntisti bancari, abbonati a utenze o servizi, acquirenti di beni mobili registrati, etc.), quand’anche i loro dati e nominativi sono nel pieno possesso del resistente.

E’ opportuno quindi che, per migliorare sotto questo aspetto la disciplina vigente nell’interesse degli aderenti, l’obbligo di “disclosure” previsto dal DDL venga esteso ai dati dei potenziali aderenti, ove nella disponibilità del resistente.

Si propone a tal fine il seguente emendamento:

***Emendamento all’art. 840- quinquies:***

- Al quinto comma aggiungere: *“nonché i dati e le informazioni in possesso del resistente che consentano di individuare e informare i potenziali aderenti all’azione”.*

***Emendamento all’art. 840-ter:***

- dopo le parole *“L’ordinanza che decide sull’ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia”* inserire *“ed è altresì fatta oggetto di pubblicità su appositi spazi di servizio pubblico messi gratuitamente a disposizione del proponente dalla Rai nei tempi e nei modi stabiliti da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge”*.

d) Salvaguardare i diritti degli aderenti dal rischio di prescrizione

L’attuale art. 140 bis prevede che gli effetti della prescrizione, per gli aderenti, decorrono dal deposito dell’atto di adesione, conseguendone che l’atto introduttivo dell’azione non produce per essi alcun effetto interruttivo né sospensivo della prescrizione.

Per effetto di tale disposizione, la metà degli aderenti all’azione di classe AC – Trenord (3 mila su 6 mila) si sono visti dichiarare prescritti il loro diritto al risarcimento del danno (soggetto alla prescrizione annuale vigente in materia di trasporto).

Il DDL nulla dice su questo aspetto, rischiando di rendere ancora più incerta la situazione giuridica

degli aderenti e di vanificare l'adesione, in particolare post-sentenza.

Per salvaguardare i diritti degli aderenti dal rischio della prescrizione è necessario che l'atto introduttivo produca gli effetti interruttivi e sospensivi stabiliti dal Codice civile.

A tal fine, proponiamo il seguente **emendamento all'art. 840 bis**:

- aggiungere alla fine il seguente comma: *"La notifica dell'atto introduttivo dell'azione di classe produce sulla prescrizione dei diritti individuali degli aderenti gli effetti di cui agli art. 2943 e 2945 del codice civile"*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luisa Crisigiovanni".

Luisa Crisigiovanni  
Segretario Generale Altroconsumo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivo Tarantino".

Ivo Tarantino  
Responsabile Relazioni esterne

*Per informazioni:*

*Bianca Luongo*

*Relazioni esterne istituzionali*

*Tel. 02 66 890 219 e mail: [pr@altroconsumo.it](mailto:pr@altroconsumo.it)*

*Pec: [relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it](mailto:relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it)*

---

**Altroconsumo**

**Associazione Indipendente di Consumatori**

Via Valassina 22, 20159 Milano

Tel +39 02 66 8901

Fax +39 02 66 8902 88

[www.altroconsumo.it](http://www.altroconsumo.it)

C.F. 97010850150